

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE E L'USO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI**

(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 23/10/2025)

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Individuazione e classificazione degli impianti sportivi

Art. 4 - Finalità e obiettivi

Art. 5 - Gestione, accesso e uso degli impianti sportivi comunali

Titolo II - CONCESSIONE IN USO DI SPAZI ALL'INTERNO DI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 6 - Destinatari della concessione in uso

Art. 7 - Procedura per la concessione in uso

Art. 8 - Utilizzazione degli impianti sportivi scolastici

Art. 9 - Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali

Art. 10 - Sospensione, decadenza e revoca delle concessioni in uso

Titolo III - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 11 - Destinatari della concessione in gestione di impianti sportivi

Art. 12 - Rapporto concessorio - Contenuto specifico delle convenzioni

Art. 13 - Tipologia delle concessioni

Art. 14 - Concessioni in gestione degli impianti senza rilevanza economica

Art. 15 - Concessione in gestione di impianti con rilevanza economica

Art. 16 - Concessione per l'ammodernamento, la riqualificazione, la costruzione e successiva gestione

Art. 17 - Concessione di riqualificazione, ammodernamento, rigenerazione e successiva gestione di impianti sportivi pubblici ad associazioni e società sportive senza fini di lucro

Art. 18 - Norme generali sulla manutenzione

Art. 19 - Durata della concessione in gestione

Art. 20 - Divieti

Art. 21 - Decadenza e revoca delle concessioni

Titolo IV - NORME GENERALI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - Norme generali sulla vigilanza

Art. 23 - Rinvii

Art. 24 - Norme transitorie e finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Terranuova Bracciolini, nonché degli eventuali impianti sportivi acquisiti in uso dal Comune da soggetti terzi, nel rispetto delle vigenti normative di settore, con particolare riferimento alla legge Regione Toscana n. 21/2015 come modificata dalla successiva legge Regione Toscana 19 giugno 2024, n. 21.
2. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative, in un'ottica diretta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.
3. L'uso pubblico degli impianti sportivi del comune di Terranuova Bracciolini è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale e di criteri oggettivi, a tutte le società e associazioni sportive.
4. Il Comune di Terranuova Bracciolini, nel perseguire interessi generali della collettività in materia di sport, mette gli impianti sportivi comunali a disposizione delle scuole e dei soggetti che svolgono attività sportive definite di pubblico interesse.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per Comune: il Comune di Terranuova Bracciolini;
 - b) per concessione in uso: l'atto con il quale il Comune concede l'utilizzo di uno spazio all'interno di un impianto sportivo comunale per lo svolgimento delle attività nello stesso previste; rientrano in tale tipologia anche gli spazi delle palestre scolastiche in orario extra scolastico;
 - c) per concessione in gestione: l'atto con il quale il Comune affida a soggetti terzi l'intera gestione di un impianto sportivo comunale;
 - d) per concessione in gestione e uso: il provvedimento con il quale il comune concede in gestione alcune attività legate all'impianto sportivo e l'uso di spazi attrezzati in esso compresi per lo svolgimento di determinate attività sportive;
 - e) per Concessionario: il soggetto terzo al quale è stata affidata la gestione di un impianto sportivo comunale.
 - f) per impianto sportivo: la struttura all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso nonché di eventuali zone spettatori servizi accessori e di supporto;
 - g) per impianto senza rilevanza economica: quello il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;
 - h) per impianto con rilevanza economica: quello la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito;
 - i) attività sportiva: qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica o psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;
 - j) associazione o società sportivo dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Art. 3 - Individuazione e classificazione degli impianti sportivi

1. L'Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie di utenze la possibilità di accesso nei seguenti impianti sportivi:

A - Impianti sportivi comunali:

1. Stadio Comunale "Mario Matteini"
2. Campo da calcio in sintetico "Galasso - Brandini"
3. Palazzetto dello Sport (impianto coperto)
4. Palageo (impianto coperto)
5. Campo da calcio frazione Penna
6. Campo da calcio frazione Campogialli
7. Campi polivalenti presso il Parco Pubblico Attrezzato "Tiziano Terzani"

B - Impianti sportivi scolastici:

1. Palestra Scuola Media (impianto coperto)
2. Palestra Scuola Elementare (impianto coperto)

2. L'elenco degli impianti sportivi, comunali e scolastici, oggetto del presente regolamento, potrà essere aggiornato con successiva Deliberazione.

Art. 4 - Finalità e obiettivi

1. Il Comune, riconoscendo all'attività sportiva un ruolo fondamentale per la promozione della salute e del benessere dei cittadini, l'educazione, l'inclusione, persegue le seguenti finalità:
 - a) diffusione dell'attività sportiva per tutti come diritto fondamentale dei cittadini e strumento per il benessere della persona, la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;
 - b) incremento dei praticanti l'attività sportiva e ludico-motorio-ricreativa in ogni fascia di età;
 - c) promozione di stili di vita attivi, per la prevenzione delle malattie e delle dipendenze;
 - d) contrasto al doping;
 - e) promozione dell'attività sportiva e ludico-motorio-ricreativa per i diversamente abili, per l'integrazione e il recupero della motricità nonché la partecipazione sociale;
 - f) diffusione delle discipline sportive per dare pari opportunità di accesso alla pratica sportiva;
 - g) valorizzazione del talento agonistico;
 - h) promozione delle attività educative per l'attività fisica degli istituti scolastici;
 - i) valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato sportivo;
 - j) promozione dell'utilizzo degli impianti sportivi degli istituti scolastici in orario extra scolastico;
 - k) promozione e accrescimento della partecipazione e della rappresentanza delle donne nello sport, garantendo la parità di genere nell'accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli.
2. Il Comune promuove le finalità di cui al comma 1 attraverso i propri uffici, nonché con tutti i soggetti pubblici e privati che abbiano maturato specifiche e riconosciute competenze nel settore sportivo e ludico-motorio-ricreativo. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, il comune di opererà per:
 - a) adeguamento e riqualificazione degli impianti sportivi comunali e delle loro attrezzature, favorendo l'innovazione tecnologica, il risparmio energetico e la riduzione di impatto ambientale, adeguamento e verifica delle dotazioni D.A.E e del loro funzionamento;
 - b) realizzazione di impianti sportivi pubblici e della loro manutenzione, anche in sinergia tra pubblico e privato;
 - c) organizzazione, diretta e indiretta, di iniziative sul tema e eventi sportivi, che interessino il territorio comunale;
 - d) erogazione di contributi ordinari e straordinari finalizzati a sostenere l'attività sportiva giovanile e la gestione degli impianti sportivi comunali da parte dei soggetti di cui al comma 2.
3. Nel rispetto della normativa sugli Enti locali e sulla base della situazione economico-finanziaria, il Comune persegue le suddette finalità prestando particolare attenzione all'equilibrio economico delle gestioni.

Art. 5 - Gestione, accesso e uso degli impianti sportivi comunali

1. Il Comune gestisce gli impianti sportivi di sua proprietà nei seguenti modi:
 - a) Gestione diretta, tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli impianti, dell'idoneità del personale a disposizione e delle finalità pubbliche da perseguire;

- b) Gestione indiretta, mediante concessione della gestione degli impianti sportivi a soggetti terzi individuati con procedura ad evidenza pubblica.
2. Per ogni impianto sportivo, il Comune deve comunque garantire e promuovere l'accesso e l'uso per tutti i cittadini. L'amministrazione regola l'utilizzo degli impianti sportivi da parte dei singoli cittadini non aderenti ad alcuna società o associazione sportiva o aderenti a società sportive diverse dal Concessionario, e ne fa menzione negli avvisi di gara e nelle convenzioni.
3. La Giunta Comunale può inoltre stabilire una riserva annuale di utilizzo di spazi degli impianti concessi in gestione, destinata ad iniziative o manifestazioni proprie o da essa patrocinate.

Titolo II - CONCESSIONE IN USO DI SPAZI ALL'INTERNO DI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 6 - Destinatari della concessione in uso

1. Gli impianti sportivi comunali sono concessi in uso ai seguenti soggetti:
 - a) Società Sportive Dilettantistiche ed Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), alle Discipline Sportive Associate (DSA) ed agli Enti di Promozione Sportiva (EPS)
 - b) Federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al CONI o al CIP;
 - c) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
 - d) Associazioni benemerite che svolgono attività sportiva;
 - e) Gruppi sportivi militari e corpi civili dello Stato che svolgono attività sportiva;
 - f) Istituzioni scolastiche;
 - g) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
 - h) Associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative, sociali;
 - i) Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive (solo nel caso in cui l'impianto sportivo permetta un uso sportivo non organizzato).
2. In via residuale, gli spazi possono essere concessi in uso anche a soggetti privati per i quali sia riconosciuto il pubblico interesse, dopo l'assegnazione ai soggetti di cui al comma 1.
3. I soggetti di cui ai precedenti commi 1) e 2) durante lo svolgimento dell'attività sportiva, dovranno possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente per la gestione della sicurezza e delle emergenze, nonché con riferimento alla L.R. n. 68/2015 l'obbligo a carico degli utilizzatori di impianti sportivi di garantire la presenza di almeno una persona abilitata all'utilizzo del defibrillatore (DAE), salvo diverso accordo con i soggetti concessionari degli impianti.

Art. 7 - Procedura per la concessione in uso

1. Le domande di concessione in uso degli spazi all'interno degli impianti sportivi da parte dei soggetti di cui all'articolo 6, vengono presentate:
 - a) al Servizio competente in materia di sport del Comune, per tutti gli impianti gestiti direttamente dal Comune;
 - b) al Concessionario, per gli impianti concessi in gestione a terzi, con modalità stabilite dalla convenzione in essere tra il Comune e lo stesso Concessionario.
2. Gli spazi negli impianti sportivi comunali possono essere concessi:
 - a) in uso annuale (per annualità si intende l'anno sportivo con inizio il 15 settembre e termine il 15 giugno dell'anno successivo);
 - b) in uso straordinario/occasionale, qualora compatibile con la programmazione annuale.
 - c) in uso continuativo per il periodo estivo (dal 16 giugno al 14 settembre di ciascun anno);
3. Spetta alla Giunta Comunale definire con apposita deliberazione le discipline sportive praticabili e l'articolazione in fasce orarie di utilizzo per ciascun impianto, eventuali priorità d'uso per discipline sportive nonché i criteri, stabiliti sulla base dei principi di cui al successivo comma 7, da utilizzare in caso di pluralità di richieste per uno stesso impianto e per le medesime fasce

orarie.

4. Gli impianti sportivi sono assegnati in uso annuale a seguito dell'emanazione di avviso pubblico da parte del Comune da pubblicarsi di norma entro il 15 maggio di ciascun anno, nel quale saranno indicati: tempi e modalità di presentazione delle domande, le discipline sportive praticabili e l'articolazione in fasce orarie per ciascun impianto; eventuali priorità per discipline sportive ed i criteri da utilizzare per l'assegnazione in caso di più domande per lo stesso impianto e per le stesse fasce orarie.
5. Il Comune coordina le attività di informazione sull'avviso e sulle modalità di presentazione delle domande (anche in relazione ad impianti gestiti da terzi) al fine di garantire uniformità, pubblicità, semplificazione, trasparenza, e rende nota, di norma entro il 30 giugno di ciascun anno, la programmazione/assegnazione annuale degli utilizzi, dandone comunicazione ai richiedenti.
6. La durata della concessione in uso annuale ha validità limitatamente alla stagione sportiva (dal 15 settembre al 15 giugno dell'anno successivo) per cui viene rilasciata, se non altrimenti specificato nell'atto di assegnazione. Per le richieste per uso occasionale compatibili con la programmazione annuale, e per l'utilizzo estivo le assegnazioni avranno durata in base alle specifiche richieste e disponibilità degli impianti.
7. Nell'assegnare gli spazi annualmente, il Servizio Sport, o il soggetto affidatario della gestione, verificata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi, seguono i seguenti principi:
 - a) garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo;
 - b) valorizzare lo sviluppo delle attività motorie e la promozione della pratica sportiva giovanile;
 - c) valorizzare l'attività agonistica garantendo alle società sportive gli spazi utili allo svolgimento delle gare e degli allenamenti anche in considerazione del livello di attività;
 - d) valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute e lo sviluppo e la coesione sociale;
 - e) favorire le attività a supporto di soggetti deboli, svantaggiati e fragili;
 - f) garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori, pur concentrando gli usi nei singoli impianti per evitare inefficienze legate ad una eccessiva frammentazione;
 - g) dare priorità nell'assegnazione ai soggetti aventi sede nel territorio del Comune ed in subordine e per gli spazi residuali, a quelli eventi sede in altri Comuni, con priorità a quelli limitrofi.
8. Il Concessionario, laddove abbia interessi diretti nell'uso dell'impianto sportivo che gestisce, dovrà applicare i principi e i criteri che regolano l'assegnazione degli spazi in maniera imparziale e trasparente. Il Comune esercita potere di vigilanza e controllo anche mediante revisione, rettifica e annullamento delle assegnazioni disposte, in violazione dei suddetti principi e del presente regolamento.
9. I soggetti assegnatari della concessione in uso dell'impianto sportivo comunale si assumono ogni responsabilità per danni propri o a terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo stesso. Dovranno stipulare una polizza R.C.T. ad hoc, con validità corrispondente all'assegnazione, la cui copia dovrà essere trasmessa al Comune. Gli stessi si assumono altresì le responsabilità connesse agli adempimenti in materia di sicurezza relativi agli interventi di primo soccorso e antincendio, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., limitatamente ai periodi ed alle circostanze in cui si trovino di fatto ad operare all'interno dei locali dell'impianto sportivo.
10. È vietata la "sub-concessione" degli spazi da parte degli assegnatari in favore di terzi, a pena dell'immediata decadenza della concessione; nel caso in cui un assegnatario intenda rinunciare agli spazi avuti in concessione di uso, dovrà comunicarlo al soggetto competente per la programmazione che riassegnerà lo spazio in base alle istanze ricevute e alle risultanze della istruttoria svolta.
11. Prima dell'inizio della stagione sportiva, i soggetti assegnatari della concessione in uso annuale degli impianti sportivi comunali stipuleranno con il Comune o il concessionario della gestione una convenzione ad hoc per l'utilizzo della struttura.

12. La concessione in uso temporaneo per manifestazioni sportive ed extra sportive degli impianti comunali potrà essere autorizzata, previa richiesta da presentare direttamente al Comune per gli impianti a gestione diretta, ai soggetti concessionari per gli impianti concessi in gestione a terzi, che sono tenuti a richiedere il nulla osta al Comune per manifestazioni extra sportive.

Art. 8 -Utilizzazione degli impianti sportivi scolastici

1. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extra-curricolari ai sensi del DPR n.567 del 10/10/1996 e s.m.i. sono messi a disposizione e assegnati in uso alle società e associazioni sportivo dilettantistiche aventi sede nel comune o nei comuni limitrofi.
2. Per quanto concerne l'assegnazione in uso degli spazi nelle palestre comunali scolastiche alle società sportive, il loro utilizzo sarà concesso nel periodo di tempo non compreso nell'orario scolastico, di norma dopo le ore 16,30 ed è regolato da una convenzione da stipularsi fra l'Amministrazione Comunale e il soggetto assegnatario degli spazi sportivi in cui saranno dettagliate le modalità di utilizzo dell'impianto e gli adempimenti previsti.
3. Con apposito accordo tra Comune e Istituto Comprensivo verranno disciplinati i rapporti per l'uso delle palestre scolastiche comunali da parte delle società e associazioni sportive, con particolare riferimento al loro eventuale utilizzo in orario extra-scolastico da parte di centri sportivi scolastici, qualora istituiti ai sensi della normativa vigente (art. 2 della legge n. 86/2019).
4. L'assegnazione in uso del Palageo, limitatamente all'orario antimeridiano, potrà essere riservata prioritariamente all'Istituto Comprensivo per lo svolgimento di attività scolastiche e progetti sportivi, secondo il calendario delle attività didattiche comunicate all'Amministrazione in tempi congrui per la programmazione degli spazi.
5. In relazione alla normativa vigente, il Comune favorisce l'utilizzo degli impianti sportivi comunali per lo svolgimento di attività curriculari di educazione fisica, in accordo con i dirigenti scolastici.
6. Si stabilisce un rapporto di convenzione in gestione ed uso quando l'impianto viene affidato ad un soggetto utilizzatore, con le seguenti condizioni:
 - a) è a carico del soggetto convenzionato l'onere di custodire, pulire, allestire (ove necessario) gli spazi sportivi, effettuare la manutenzione minuta, controllare il rispetto delle norme vigenti per lo svolgimento dell'attività sportiva;
 - b) il Comune potrà riconoscere al soggetto convenzionato un contributo in considerazione dell'accollo degli oneri previsti dalla precedente lett. a);
 - c) spetta al Comune la programmazione dell'uso degli spazi, il pagamento delle utenze e delle assicurazioni relative all'immobile, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto.
7. I soggetti interessati alla convenzione di gestione ed uso dovranno manifestare tale interesse contestualmente alla domanda di utilizzo degli spazi da presentarsi nei modi e nei termini stabiliti dall'Amministrazione, secondo i termini previsti dall'art. 7.
8. Valutate le domande pervenute, il Servizio Sport individua direttamente il titolare della convenzione di gestione ed uso per ciascun impianto, nel caso ci sia un unico utilizzatore dell'impianto o un unico soggetto resosi disponibile. In caso di pluralità di domande si affida la convenzione in virtù dei seguenti criteri:
 - a) uso prevalente dell'impianto;
 - b) radicamento sul territorio sede dell'impianto, inteso come uso dell'impianto nel quinquennio precedente;
 - c) valore della società dal punto di vista sportivo intendendosi come numero dei tesserati, numero dei fruitori dell'attività sportiva erogata dalla società;
 - d) valenza sociale del proponente (attività svolta a supporto di fasce deboli).
9. La durata delle convenzioni è triennale.
10. La convenzione in gestione e uso può essere disposta anche per l'uso straordinario degli impianti (giornaliero o pluri-giornaliero) con modalità da stabilirsi nell'atto di convenzione d'uso e gestione o apposito documento redatto per l'evento.

Art. 9 - Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti e degli assegnatari, il pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.
2. Nella determinazione di tali tariffe, il Comune deve tenere conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione dell'impianto, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e delle agevolazioni volte a favorire l'attività agonistica, l'attività motoria delle scuole, l'accesso dei giovani e dei soggetti svantaggiati.
3. Le tariffe potranno essere maggiorate nel caso di utilizzo per attività e manifestazioni extra sportive.
4. Le tariffe per lo svolgimento di attività sportiva non organizzata sono corrisposte anticipatamente al soggetto gestore o al Comune per gli impianti gestiti in via diretta.
5. Le tariffe, calcolate su base oraria e dovute per l'uso di impianti sportivi da parte delle società sportive vengono fatturate di norma mensilmente e devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla fatturazione.
6. Le tariffe sono applicate sulla base delle assegnazioni degli spazi.
7. Il mancato pagamento delle tariffe, nella misura di 3 mensilità anche non consecutive nel medesimo anno sportivo, comporta la decadenza dalla concessione in uso ovvero, qualora non sanata, l'impossibilità per il medesimo soggetto di richiedere l'assegnazione o la gestione di impianti sportivi comunali.

Art. 10 - Sospensione, decadenza e revoca delle concessioni in uso

1. Il Comune o il soggetto affidatario della gestione (previa comunicazione all'Amministrazione comunale e relativo nulla osta) possono sospendere temporaneamente le concessioni in uso degli impianti sportivi in caso di: necessità per svolgere manifestazioni sportive o extra-sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione Comunale; nel caso in cui gli stessi vengano individuati quali luoghi di svolgimento delle tornate elettorali; per improrogabili interventi di manutenzione; per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili con le modalità previste dall'assegnazione in uso. In tali casi gli utilizzatori dell'uso degli spazi sportivi non dovranno corrispondere al Comune le tariffe dovute per gli spazi non fruiti.
2. Il Comune ha facoltà di dichiarare la decadenza dalle concessioni in uso, o di non procedere alle assegnazioni, quando rispettivamente gli assegnatari o i richiedenti:
 - a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe, nella misura di 3 mensilità anche non consecutive nel medesimo anno sportivo, previa diffida ed assegnazione di un congruo termine, di norma non superiore a 30 giorni;
 - b) abbiano violato le norme del presente regolamento;
 - c) abbiano violato le disposizioni contenute nella convenzione di assegnazione;
 - d) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano, nei tempi e nei modi stabiliti dal Comune, proceduto al ripristino o al risarcimento;
 - e) non ci sia l'utilizzo dichiarato in sede di programmazione;
 - f) nei casi previsti dalle convenzioni;
 - g) nei casi previsti da eventuali prescrizioni connesse all'autorizzazione all'uso degli impianti;
 - h) negli altri casi previsti dalla vigente normativa.
3. Per gli impianti a gestione diretta, la decadenza sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze indicate nei precedenti punti da a) fino a h).
4. Per gli impianti in concessione (ad eccezione degli impianti in concessione e uso di cui all'art. 14), il concessionario della gestione procede a disporre la decadenza delle assegnazioni in uso dei soggetti utilizzatori in base alle condizioni sopra riportate.
5. La decadenza della concessione in uso di un impianto sportivo, determina l'automatica esclusione da parte del soggetto utilizzatore di poter usare e/o gestire un impianto sportivo di proprietà del

Comune per il successivo anno sportivo, fatta salva la possibilità di applicare sanzioni pecuniarie previste nella convenzione d'uso.

6. Il Comune può revocare le concessioni in uso degli impianti sportivi senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale per i seguenti motivi:
 - a) sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento dell'assegnazione;
 - b) sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
 - c) nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Titolo III - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 11 - Destinatari della concessione in gestione di impianti sportivi

1. Il Comune affida la gestione degli impianti sportivi comunali secondo le procedure previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
2. La concessione in gestione degli impianti sportivi è affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, nonché a raggruppamenti temporanei tra i predetti soggetti, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione dei criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.
3. L'affidamento in gestione di un impianto sportivo ad un concessionario avviene tramite procedura ad evidenza pubblica, che ne garantisca effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati.
4. L'affidamento in gestione di un impianto sportivo a soggetti diversi da quelli indicati al comma 2, avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione previste, e comunque nel rispetto dei principi in esse contenute.
5. I soggetti di cui ai precedenti commi 2 e 4 non dovranno avere posizioni debitorie aperte nei confronti di enti/amministrazioni pubbliche con le quali abbiano o abbiano avuto affidamenti relativi a impianti sportivi o, in caso di debiti, dovranno aver sottoscritto con gli stessi un congruo piano di ammortamento del debito.
6. Il Comune adotta procedure di selezione differenziate in ragione della diversa tipologia degli impianti.

Art. 12 - Rapporto concessorio - Contenuto specifico delle convenzioni

1. Il rapporto tra Comune e Concessionario è regolato da apposita convenzione di gestione che presenta i seguenti contenuti minimi ai sensi della legge R. Toscana n. 21/2015 e della successiva L.R. Toscana n. 21 del 19 giugno 2024:
 - a) identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della concessione;
 - b) durata della concessione;
 - c) attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
 - d) obbligo di dotazione e gestione di defibrillatore;
 - e) programmazione dell'uso sportivo e non sportivo;
 - f) modalità per l'utilizzo degli impianti sportivi da parte dei singoli cittadini non aderenti ad alcuna società sportiva o aderenti a società sportive diverse dal concessionario;
 - g) gestione delle attività connesse (bar, pubblicità commerciale e sponsorizzazioni, punti vendita, ecc.);
 - h) applicazione e riscossione tariffe;
 - i) pagamento del canone;
 - j) intestazione e pagamento delle utenze;
 - k) piano di conduzione dell'impianto, nomina responsabile tecnico;
 - l) norme sul personale in servizio e indicazione di figure professionali specifiche laddove necessario per la natura dell'impianto;
 - m) divieto di sub concessione delle attività principali della concessione;
 - n) nomina del responsabile della struttura (datore di lavoro), responsabile del servizio prevenzione

- e protezione, redazione del documento di valutazione dei rischi;
- o) garanzie e idonee coperture assicurative;
 - p) forme di controllo da parte del Comune;
 - q) obbligo per il Concessionario di redigere una relazione annuale economico-gestionale relativa alle attività sportive, ricreative e culturali svolte; di presentare al Comune, secondo tempi e modalità indicate nell'atto di affidamento, il rendiconto delle spese e delle entrate della gestione dell'impianto; di tenere una contabilità separata relativamente alla gestione dell'impianto in concessione;
 - r) forme di comunicazione obbligatoria per il concessionario verso il Comune.
2. Il contenuto minimo delle convenzioni di cui al comma 1 sarà integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura specifica dell'impianto sportivo oggetto di concessione.

Art. 13 - Tipologia delle concessioni

1. Le tipologie di concessione della gestione sono le seguenti:
- a) concessione in gestione di impianti senza rilevanza economica;
 - b) concessione in gestione di impianti con rilevanza economica;
 - c) concessione per l'ammodernamento, la riqualificazione, la costruzione e successiva gestione.

Art. 14 - Concessione in gestione degli impianti senza rilevanza economica

1. Per gli impianti sportivi senza rilevanza economica, l'amministrazione comunale può erogare un contributo per la gestione, necessario per il riequilibrio del piano economico finanziario, la cui entità sarà determinata in sede di Avviso pubblico e verrà calcolato come differenza tra le spese di gestione e eventuali introiti derivanti sia dall'uso sportivo che da eventuali altri servizi (pubblicità, somministrazione, etc.).
2. La procedura di scelta del concessionario viene effettuata nel rispetto di quanto previsto dal titolo I del Codice degli Appalti, della Legge n.241/90, della L.R.T. 15/2021 così come modificato con L.R.T. n.21/2024.
3. L'avviso pubblico, approvato nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, deve contenere i requisiti necessari alla selezione ed i criteri di scelta del gestore con i relativi punteggi.
4. La scelta del gestore, conformemente a quanto previsto dalla L.R. Toscana n. 15/2021, dovrà essere effettuata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto dei seguenti criteri, da utilizzare tutti o in parte con diverse pesature:
- a) della storicità sul territorio e dell'esperienza nel settore;
 - b) della storicità degli impianti, ovvero della continuità nella gestione degli impianti sportivi per un rilevante numero di anni da parte della stessa società o associazione sportiva;
 - c) del numero dei tesserati alla federazione sportiva di riferimento del soggetto proponente, con particolare riferimento ai tesserati del settore giovanile;
 - d) delle tariffe praticate e dei prezzi d'accesso, nel rispetto degli indirizzi disposti dagli enti locali, con particolare riferimento alle tariffe orarie e stagionali;
 - e) dello stato di manutenzione degli impianti e dell'entità degli investimenti su di essi effettuati dalle società sportive o associazioni sportive in particolare con riferimento all'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - f) dell'affidabilità economica, dell'assenza di posizioni debitorie nei confronti sia dell'ente affidatario, sia degli altri eventuali enti con cui il soggetto ha in corso concessioni;
 - g) della qualificazione professionale degli istruttori, degli allenatori e degli staff tecnici utilizzati;
 - h) delle modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso;
 - i) della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;

- j) della capacità di realizzazione di progetti sportivi, con particolare riferimento all'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani ed all'avviamento allo sport dei diversamente abili e degli anziani;
 - k) dei titoli di merito sportivi e di natura sociale posseduti;
 - l) della dimostrata capacità di utilizzare gli impianti sportivi anche come elemento di sviluppo di segmenti turistici;
 - m) durata dell'affidamento in gestione commisurata, in particolare, all'entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto, anche in rapporto al loro rilievo sociale, che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare
 - n) selezione da effettuarsi in base a progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
 - o) valutazione della convenienza economica dell'offerta da effettuarsi, tenendo conto in modo prevalente della complessiva da parte dell'affidatario, in base alla previa indicazione da parte dell'ente locale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
 - p) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
 - q) scelta dell'affidatario che favorisca il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell'impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la gestione integrata con altri soggetti;
 - r) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi.
5. La valutazione delle domande viene effettuata da un'apposita Commissione composta da tre membri interni al Comune.
 6. Il concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo garantendo l'apertura e custodia, gli allestimenti e disallestimenti ove necessari, la pulizia e la manutenzione ordinaria, la gestione e manutenzione dei defibrillatori, la gestione delle sicurezze, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi per il rispetto della normativa vigente e l'utilizzo da parte degli utenti e degli assegnatari in uso; il pagamento, se dovuto, di tributi, canoni e imposte relative alla gestione dell'impianto (TARI, Canone esposizione pubblicitarie, etc.) e quant'altro specificato negli atti di gara.
 7. Sono a carico del concessionario le spese per le utenze, salvo i casi in cui il Comune decida di prevedere nell'avviso pubblico, per motivi oggettivi, il mantenimento in carico direttamente all'Amministrazione Comunale.
 8. Il concessionario è tenuto a ricevere le domande di uso degli spazi da parte di soggetti terzi, a istruire un piano di utilizzo ed a comunicarlo al Comune, fatto salvo l'eventuale nulla osta previsto per le manifestazioni extra sportive come previsto all'art. 7 comma 11.
 9. L'avviso pubblico per la concessione in gestione elencherà precisamente le figure professionali ritenute indispensabili per la conduzione dello specifico impianto sportivo.
 10. Il Concessionario provvederà ad assumere idonee coperture assicurative di responsabilità civile verso terzi (RCT) per tutti gli operatori (compresi i volontari) che operano nell'impianto sportivo, di importo commisurato al valore dell'impianto e dei relativi servizi.
 11. Il concessionario è tenuto al versamento di un canone quantificato dall'amministrazione in sede di Avviso, salvo diversa e motivata determinazione, in virtù della concessione di un bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune.
 12. Al Concessionario spetta:
 - a) introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso dell'impianto;
 - b) utilizzo degli spazi sportivi per la propria attività, secondo le modalità e i vincoli indicati nell'atto di concessione e compatibile con la programmazione annuale di utilizzo dell'impianto;
 - c) l'utilizzo di spazi comuni o altri locali di cui il comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente indicati nell'atto di concessione e tenuto conto delle assegnazioni

annuali degli spazi;

- d) l'eventuale gestione (diretta o affidata a terzi) del bar o altro punto ristoro o locali ad uso commerciale, eventualmente presenti nell'impianto percepiscono gli incassi;
 - e) incasso dei proventi della pubblicità, in adempimento delle norme e dei regolamenti vigenti;
 - f) utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e attrezzature presenti nell'impianto, come dettagliati nell'atto di concessione;
 - g) vendita di titoli di accesso per manifestazioni sportive organizzate nell'impianto;
 - h) incasso di quote associative, che non rappresentino un limite all'utilizzazione dell'impianto da parte di tutti i cittadini;
 - i) incasso di sponsorizzazioni autonomamente acquisite, contributi e liberalità per la gestione dell'impianto;
 - j) possibilità di denominare e far denominare l'impianto con un marchio commerciale (c.d. *namings rights*) in aggiunta alla denominazione in essere dell'impianto. Il marchio commerciale non potrà avere riferimenti a pubblicità diretta o collegata alla promozione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico ed a sfondo sessuale, gioco d'azzardo, né riferimenti a propaganda di natura politica, sindacale, religiosa, filosofica, messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo e/o razzismo. La denominazione commerciale dell'impianto è comunque soggetta a nulla osta del Comune.
13. Il Concessionario ha facoltà di applicare formule agevolate o sconti ulteriori rispetto a quanto previsto dal Comune nella delibera annuale delle tariffe, salvo il mantenimento dell'equilibrio economico della gestione dimostrabile e dimostrato tramite la contabilità separata di cui all'art. 12 comma 1 lettera q).
14. Il Comune, in collaborazione con il CONI, potrà erogare ai concessionari degli impianti senza rilevanza economica, contributi diversi da quelli di cui al comma 1, secondo le seguenti priorità e compatibilmente con le disponibilità e gli equilibri di bilancio dell'ente:
- a) organizzazione di corsi gratuiti o tariffa ridotta rivolti a particolari fasce di popolazione, quali bambini, anziani, disabili;
 - b) partecipazione degli istruttori e allenatori oltre che dei componenti degli organi societari, a corsi, seminari, stage di formazione e aggiornamento che favoriscano i processi di crescita e sviluppo dell'infanzia e dei giovani nonché la prevenzione di forme di disagio e devianza, corsi di aggiornamento organizzate dalle Federazioni di appartenenza o dalle scuole regionali dello Sport;
 - c) promozione di attività finalizzate a favorire l'integrazione e la lotta alla discriminazione;
 - d) programmazione e realizzazione di progettualità tese alla sensibilizzazione e divulgazione del "Fair Play" e della "Carta dei diritti del ragazzo nello sport del Panathlon International", e che vedano coinvolte le varie componenti: istruttori, insegnanti e genitori;
 - e) ulteriori attività meritorie con rilevanza sociale.

Art. 15 – Concessione in gestione di impianti con rilevanza economica

1. La concessione di impianti sportivi aventi rilevanza economica, configurata come contratto di concessione di servizi, è affidata previa gara nel rispetto del Codice dei Contratti Pubblici (art. 176 e seguenti del D.lgs. 36/2023).
2. Le procedure di affidamento sono aperte ai soggetti di cui all'art. 11 nonché a tutti i soggetti operanti sul mercato. I suddetti soggetti non dovranno avere posizioni debitorie aperte nei confronti di enti/amministrazioni pubbliche con le quali abbiano o abbiano avuto affidamenti relativi a impianti sportivi o, in caso di debiti, dovranno aver sottoscritto con gli stessi un congruo piano di ammortamento del debito.
3. Il servizio del Comune competente in materia, sulla base del presente Regolamento, approva gli atti di selezione per l'affidamento degli impianti che hanno rilevanza economica, sulla base della normativa vigente.
4. Nella scelta del Concessionario per gli impianti sportivi con rilevanza economica, l'affidamento dovrà essere effettuato sulla base dei criteri di cui all'art. 14 comma 5.

5. Alla concessione di impianti con rilevanza economica si applica quanto previsto al precedente art. 14 dal comma 7 al comma 14.
6. Il concessionario può determinare liberamente tariffe o prezzi di accesso all'impianto, fatta eccezione per gli spazi o gli orari compresi nella percentuale di uso riservata al Comune e prevista eventualmente nell'atto di concessione, per i quali il concessionario applicherà le tariffe determinate dal Comune. Il piano delle tariffe deve essere presentato al Comune all'interno del progetto di gestione, in risposta all'Avviso pubblico per l'affidamento e potranno essere modificate in conformità alla normativa vigente in materia di contratti di concessione, previa comunicazione al Comune.

Art. 16 - Concessione per l'ammodernamento, la riqualificazione, la costruzione e successiva gestione

1. A fronte della presentazione di progetti tesi alla costruzione, riqualificazione, ammodernamento, rigenerazione e successiva gestione di impianti sportivi pubblici si richiama quanto espressamente previsto all'art. 4 D.Lgs. n.38/2021. Si precisa che, ai fini del presente regolamento, si intende:
 - a) per costruzione la realizzazione integrale di un nuovo impianto sportivo;
 - b) per riqualificazione ogni intervento di natura tecnico-edilizia superiore alla manutenzione straordinaria;
 - c) per ammodernamento ogni intervento mirante a rendere gli impianti nel loro complesso più idonei per caratteristiche costruttive o tecnologiche ad assicurare funzionalità coerenti con le esigenze attuali.

Art. 17 - Concessione di riqualificazione, ammodernamento, rigenerazione e successiva gestione di impianti sportivi pubblici ad associazioni e società sportive senza fini di lucro

1. Il Comune prende in esame, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 38/2021 proposte progettuali presentate da associazioni e società sportive senza fini di lucro, accompagnati da piani di fattibilità economico-finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione, l'ammodernamento e la successiva gestione di impianti sportivi, con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile.
2. Le proposte progettuali presentate devono essere conformi alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici vigente, nonché alle normative nazionali e regionali applicabili in materia di appalti, lavori, servizi e forniture.
3. Per rigenerazione di impianti sportivi si intende ogni intervento eseguito sugli impianti energetici; per riqualificazione e ammodernamento si richiama quanto previsto all'art. 16.
4. La valutazione dell'interesse pubblico del progetto deve essere condotta in relazione alle caratteristiche specifiche del bene e all'area in cui è collocato e deve tendere alla positiva verifica di una o più delle circostanze e situazioni di seguito elencate, oltre all'idoneità del bene – e del progetto presentato – a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile:
 - a) contributo al superamento di condizioni di carenza di strutture analoghe, rapportate alla densità della popolazione dell'area in cui la struttura è collocata;
 - b) contributo al superamento di criticità tecniche e logistiche nella struttura, attraverso un suo ampliamento o implementazione giudicata favorevole, in relazione alla possibilità di migliore fruizione da parte dei cittadini;
 - c) ampliamento della gamma di specialità sportive, che la realizzazione del progetto, attraverso interventi di ristrutturazione dell'impianto, potrà rendere fruibile anche a particolari categorie di cittadini;
 - d) possibilità di concreta valorizzazione dell'impianto in relazione a potenzialità strutturali e logistiche dell'impianto;
 - e) impegno alla eliminazione di barriere al fine di consentire la completa accessibilità della struttura;
 - f) impegno relativo all'adozione di tecniche che massimizzino la sostenibilità ambientale dell'impianto;

- g) impegni specifici tesi a favorire l'attività sportiva dei ragazzi in età scolare e degli anziani, con specifiche iniziative rivolte alle persone con disabilità;
4. Se il Comune ne riconosce l'interesse pubblico, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto per una durata, di norma non superiore a 25 anni, e comunque proporzionale al valore dell'intervento e alla durata dell'ammortamento effettuato.

Art. 18 - Norme generali sulla manutenzione degli impianti comunali

1. L'impianto sportivo viene accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento dell'offerta.
2. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del Concessionario, compresi i materiali, i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso.
3. Sono a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria da parte del Concessionario; in questo ultimo caso i costi della manutenzione straordinaria sono a carico del Concessionario, che ha sempre l'obbligo di segnalare al Comune con sollecitudine la necessità di interventi di manutenzione straordinaria per non incorrere in tale previsione.
4. Qualora il Concessionario, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere approvati dal competente ufficio tecnico del Comune, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia.
5. Tutte le opere realizzate dal concessionario su impianti comunali, a seguito di autorizzazione, passeranno in piena proprietà comunale senza che vengano corrisposti indennizzi o compensi di sorta.
6. Qualora il Concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva da parte del Comune, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso e l'Amministrazione Comunale potrà altresì richiedere il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del Concessionario stesso.
7. Le spese sostenute per le opere, di cui al precedente comma 5, che il concessionario intenda realizzare potranno essere riconosciute e scomutate dal canone concessorio solo in seguito alla verifica da parte dei competenti uffici della documentazione attestante l'entità e la regolarità dei lavori eseguiti.

Art. 19 - Durata della concessione in gestione

1. La durata della concessione in gestione di impianti sportivi con o senza rilevanza economica è pari ad anni 5, salvo quanto diversamente stabilito per gli impianti esistenti che necessitano di riqualificazione di cui al precedente art. 16 e 17.
2. La durata dell'affidamento potrà essere oggetto di rinnovo per una sola volta e per un numero di anni complessivamente non superiori a 10 (5 anni iniziali più rinnovo per massimo altri 5 anni).
3. Il rinnovo potrà essere riconosciuto previo accertamento del permanere dei requisiti che avevano determinato l'affidamento e in assenza di morosità e/o gravi inadempimenti contrattuali, mediante adozione di un atto che determini la nuova durata del contratto e stipula di apposita convenzione.
4. Limitatamente ai progetti di potenziamento, presentati anche nel corso della gestione dal concessionario, di particolare interesse per la valorizzazione dell'impianto, la durata dell'affidamento può essere prorogata, per una sola volta, fino ad una durata massima di 25 anni e segue le condizioni previste all'art. 17.

Art. 20 - Divieti

1. È fatto divieto di sub concedere a terzi l'impianto oggetto della concessione o di modificare le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione stessa. Non rientra nella fattispecie di sub-

concessione il caso in cui il concessionario decida di avvalersi di soggetti terzi per la gestione, per un periodo non superiore alla durata della convenzione, di alcuni spazi e/o servizi connessi all'attività sportiva quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, della rivendita di articoli sportivi e della pubblicità, ecc., previa comunicazione all'Amministrazione Comunale e con le modalità previste nella convenzione che regolerà i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto aggiudicatario.

2. È fatto divieto di utilizzare anche temporaneamente l'impianto per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto sportivo e oggetto di concessione, senza espressa autorizzazione da parte del Comune.
3. Il Concessionario non può in alcun modo alienare o distruggere attrezzature o beni mobili eventualmente consegnatigli dal Comune. L'elenco delle attrezzature e dei beni mobili presenti sull'impianto è allegato come parte integrante alla convenzione.

Art. 21 - Decadenza e revoca delle concessioni

1. Sarà avviata procedura di decadenza della concessione senza che il concessionario possa nulla eccepire o pretendere, anche per una sola delle seguenti cause:
 - a) uso dell'impianto sportivo in modo difforme rispetto a quanto indicato nel contratto;
 - b) inosservanza delle norme statali e regionali, in particolare in materia di conduzione degli impianti sportivi e/o svolgimento delle discipline sportive praticate e/o norme igienico sanitarie, tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - c) violazione degli obblighi previsti dal presente Regolamento e dal contratto;
 - d) morosità nel pagamento dei canoni di concessione ed in assenza di un piano di rientro dal debito approvato dall'Amministrazione Comunale;
 - e) esecuzione di opere e/o modifiche nell'impianto senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici comunali;
 - f) danni all'impianto sportivo di particolare rilevanza e gravità e/o incuria imputabile al concessionario;
 - g) mancata effettuazione della manutenzione ordinaria che rechi pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, della conservazione degli immobili e della sicurezza degli utenti;
 - h) altri casi previsti dal Regolamento, quali obblighi e requisiti per la gestione.
2. La risoluzione sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze.
3. Il Comune procede alla risoluzione delle concessioni in gestione con proprio atto amministrativo.
4. La risoluzione della concessione in gestione di un impianto sportivo determina l'automatica esclusione del Concessionario da:
 - a) partecipare alla successiva gara per la concessione in gestione del medesimo impianto sportivo;
 - b) usare e/o gestire un qualsiasi impianto sportivo di proprietà del Comune nei 24 mesi successivi alla data dell'atto amministrativo di risoluzione.
5. Il Comune può revocare le concessioni in gestione degli impianti sportivi, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 quinquies della legge n. 241/90, per i seguenti motivi:
 - a) sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
 - b) sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
 - c) nuova valutazione dell'interesse pubblico originario
 - d) accertata violazione delle norme sul lavoro sportivo di cui al D.Lgs 36/2021 e s.m.i.

Titolo IV - NORME GENERALI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - Norme generali sulla vigilanza

1. Tutti i soggetti che hanno la concessione in uso e in gestione di impianti sportivi comunali sono tenuti, nel rispetto delle norme del presente regolamento:
 - a) alla corretta utilizzazione dell'impianto;

- b) alla vigilanza e all'adozione di tutte le misure necessarie per prevenire comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto sportivo o al corretto svolgimento delle attività in esso realizzate.
2. Il Comune, attraverso il Servizio competente in materia di Sport, ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui soggetti che hanno la concessione in uso di spazi e sui concessionari della gestione di impianti sportivi.

Art. 23 - Rinvii

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia:
 - a) alla vigente normativa nazionale in materia di concessioni ed appalti
 - b) alle disposizioni previste dai D.lgs. n.36 e n. 38 del 2021;
 - c) alla L.R. n. 21/2015;
 - d) alla L.R. n. 21/2024;
 - e) alle disposizioni delle singole Federazioni sportive, del CONI e degli enti di promozione sportiva.

Art. 24 - Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto disposto dallo Statuto del Comune.
2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso di vigenza, alla data di adozione del presente regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite. Alle stesse potrà comunque essere applicato quanto previsto all'art. 18 comma 5 del presente Regolamento.
3. All'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il “Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali” (approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 13/01/2010).